



Quando alberi e mancata manutenzione causano incidenti stradali

Gli oneri in capo agli Enti gestori delle strade per garantire la sicurezza degli utenti



L'incidente

Capita non di rado di assistere a sinistri stradali che vedono, loro malgrado, coinvolti alberi di grandi dimensioni, posti a dimora lungo i lati di diverse strade: spesso si tratta di piantumazioni risalenti a diverse decine di anni addietro, altre più recenti. Sovente la vittima di questi eventi, consapevole del fatto che a monte vi è un proprio comportamento errato, non si pone il problema di verificare se, e in che misura, l'ostacolo su cui ha impattato (a volte con esiti finanche drammatici) insiste in luogo idoneo o rispettoso della normativa vigente, potendosi, in alcuni casi, raffigurare una responsabilità concorrente della Pubblica Amministrazione.

Nell'analizzare questa tipologia di sinistro si dovrà, innanzitutto, verificare la distanza del fusto dal ciglio stradale. In questo senso, ci soccorre l'art. 26, comma 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, Decreto legislativo n. 285 del 1992, il quale impone che *"la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a sei metri"*.

Si consideri, altresì, che ciò deve necessariamente interpretarsi in combinato disposto con l'art. 16 (fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati) del C.d.S., che vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di *"impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni"*, demandando - appunto - al Regolamento di determinare le distanze dal confine stradale entro le quali vige il divieto citato.

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, nella sentenza n. 10850/2019 - inerente proprio alla morte di un conducente in seguito ad uno scontro con un albero ad alto fusto piantumato a 2,1 metri dal con-



La strada oggi

fine stradale -, ha inoltre specificato che *"la prescrizione contenuta nell'art. 16, come d'altronde quella di cui all'art. 26, comma 6, non si indirizza anche agli impianti già eseguiti, imponendo di intervenire sulla situazione esistente al tempo dell'entrata in vigore della norma"*. Da ciò se ne ricaverebbe l'assenza di uno specifico dovere di rimuovere i fusti già piantumati all'epoca dell'entrata in vigore del nuovo codice e del relativo regolamento. Poiché nel caso in analisi l'albero contro cui ebbe ad impattare il conducente del mezzo fu definito in atti come "secolare" e, per questo, presente a bordo strada ben prima del 1992, anno di entrata in vigore del C.d.S., non vi sarebbe responsabilità alcuna del custode.

L'articolo 16, comma 1, lettera c) C.d.S., invero, tratta del divieto di "impiantare" alberi lateralmente alle strade, lasciando intendere, anche ad un'interpretazione letterale della norma, l'intenzione del legislatore di regolare solo i casi di piantumazione successivi all'entrata in vigore del codice. Lo stesso Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno 2011, in seguito ad un'interrogazione parlamentare sul tema, ha chiarito che *“gli alberi impiantati prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada, nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai sei metri, non devono essere rimossi, né si deve provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza. Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto”*.

Per quanto esposto, appare evidente che la questione non possa che essere affrontata alla luce della corretta applicazione della norma *ratione temporis*. In altre parole, dovrà essere verificato se la piantumazione è anteriore al 1992; se insiste su tratti stradali soggetti a modifiche significative; se è adeguatamente protetta.

Con specifico riferimento al secondo caso, deve chiedersi se i proprietari delle strade debbano affrontare la questione della rimozione delle piante laddove si proceda con lavori di straordinaria manutenzione, ovvero, quando le modifiche riguardano parti anche strutturali dei beni oggetto di sistemazione. Ci si chiede dunque se, nell'ambito di un intervento di straordinaria manutenzione, debba essere considerata necessaria anche la rimozione di piante ad alto fusto presenti ai margini della strada da prima del 1992.

L'art. 47 della Legge 120/2010 in materia di *“obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade”* prevede che gli enti proprietari delle strade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Nello specifico, però, dalla lettura della citata disposizione, non si evince un generalizzato dovere gravante sulla Pa di rimuovere alberi ad alto fusto piantumati prima del 1992.

Ma, per contro, si ricava una regola che impone alla Pa di provvedere alla messa in sicurezza delle strade con più alto indice di incidentalità. Si ritiene, quindi, che specifici interventi di rimozione di alberi dovranno certamente essere considerati, ma solo nella misura in cui essi rappresentino – su base statistica – elemento di pericolo per la viabilità. Fermi restando comunque tutti gli obblighi previsti dalle norme per la protezione e messa in sicurezza delle alberature.

Studio3A, società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, nella sua

quasi trentennale esperienza nella gestione di sinistri stradali, si è trovata spesso di fronte a casistiche di questo tipo. Un tragico esempio di un'uscita di strada che si sarebbe potuta risolvere con qualche botta, ma che è stata resa fatale da un albero che non si sarebbe dovuto trovare lì è quello di un giovane che, dopo aver perso il controllo dell'auto, è finito contro un possente tiglio. Esso, di fatto, debordava da un'aiuola spartitraffico invadendo parzialmente la carreggiata, senza alcuna protezione e a dispetto delle norme del Codice della Strada. L'impatto è stato violentissimo e, purtroppo, non ha lasciato scampo al trentaquattrenne.

All'indomani della tragedia i suoi familiari, assistiti da Studio3A in quella che si preannunciava già una lunga battaglia, hanno subito puntato il dito verso quell'albero, anche perché non si trattava certo del primo veicolo ad esserci finito contro: i residenti, anzi, avevano spesso segnalato il pericolo. Non a caso - al solito troppo tardi - la pianta è stata poi abbattuta.

La Procura, per fare piena luce sul caso ed evidenziare le responsabilità del sinistro, aveva affidato una perizia cinematica che ricostruisse nei dettagli l'incidente. Essa, dopo anni di attesa, ha dato ragione ai congiunti della vittima: un alto dirigente Anas, Ente proprietario della strada, una funzionaria del Compartimento della zona e un ingegnere, infatti, sono stati rinviati a giudizio. Ai tre imputati il Pm ha contestato il reato di omicidio stradale per aver causato la morte del giovane *“in cooperazione colposa tra loro, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché per colpa specifica, consistita nell'aver ommesso di tenere condotte doverose che avrebbero portato all'abbattimento o alla protezione con barriere dell'albero”*, per citare l'atto. Il processo è tuttora in corso, ma la famiglia nel frattempo è stata quanto meno risarcita, anche se niente potrà mai ripagare il dolore per la loro perdita.

Solo uno degli spiacevoli - e purtroppo assai numerosi - casi che mostra quanto difficile sia nel nostro Paese riuscire ad intervenire su un problema in maniera preventiva. Anche in questa circostanza è stato l'evento tragico a portare dei cambiamenti, nonostante le ripetute segnalazioni e gli incidenti già accaduti, che potevano e dovevano già presagire la possibilità di un evento tragico, con il conseguente passaggio all'azione e la messa in sicurezza della zona. La manutenzione volta a eliminare rischi e pericoli nelle strade è fondamentale e anche da essa può passare il calo del numero degli incidenti mortali in Italia. ■

***Responsabile Area Legale
Studio3A-Valore S.p.A.**